

Sentenza: 1/4/2011, n.108

Materia: stabilizzazione del personale precario presso la pubblica amministrazione e progressione di carriera mediante selezione interna

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articoli 3, 97 e 117 Cost.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: legge Regione Calabria 26 febbraio 2010, n.8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario- collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, articolo 3 comma 4 della legge reg. n.8 del 2002. Modifiche all'art.11 della legge reg.30 dicembre 2009 , n.42) articolo 1 comma 3, articolo 13, articolo 15 commi 1, 3 e 5, articolo 16 commi 1 e 2, articolo 17 comma 4 e articolo 19

Esito: illegittimità costituzionale della legge negli articoli impugnati

Estensore nota: Ilaria Cirelli

L'articolo 1 comma 3 impugnato dispone che i lavoratori delle comunità montane che, all'entrata in vigore della legge prestino servizio presso altri enti o aziende pubbliche, possano essere inquadrati presso questi ultimi. Secondo il governo tale disposizione, non riferendosi soltanto ai dipendenti a tempo indeterminato, violerebbe i principi del concorso pubblico, di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 Cost.

La Corte giudica fondata la questione in relazione a tali parametri, ritenendo che la norma censurata dia luogo, per i lavoratori titolari di rapporti di lavoro precario, ad una forma di assunzione riservata senza predeterminazione di criteri selettivi di tipo concorsuale. La natura comparativa e aperta della procedura è infatti elemento essenziale del concorso pubblico, come più volte affermato dalla stessa Corte.

L'articolo 13 dispone, al comma 1, la trasformazione del rapporto di lavoro di determinati lavoratori (servizi irrigui di impianti a fune) da tempo determinato in tempo indeterminato e al comma 2 l'assunzione a tempo indeterminato del personale precario dell'ARSSA.

Secondo il ricorrente anche tale norma, prevedendo forme di assunzione a tempo indeterminato in assenza di concorso, violerebbe il principio del pubblico concorso per l'accesso al pubblico impiego. Anche tale questione è fondata e le disposizioni di cui all'articolo 13, comportando una forma di stabilizzazione senza concorso dei lavoratori precari, vengono giudicate dalla Consulta lesive del principio del pubblico concorso di cui all'articolo 97 Cost.

L'articolo 15, al comma 1, prevede che il rapporto di lavoro del personale ex LSU/LPU (Lavori socialmente utili e di pubblica utilità), assunto dalla Regione con contratto a tempo indeterminato part-time a 24 ore settimanali sia trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a 36 ore settimanali.

Lo stesso articolo al comma 3 autorizza la Giunta ad avviare procedimenti finalizzati alla progressione di carriera mediante selezione interna ed il comma 5 autorizza sempre la Giunta a stabilizzare, su espressa domanda, i dipendenti ex LSU/LPU che alla data del 1 aprile 2008 non abbiano esercitato la facoltà di accedere al procedimento di stabilizzazione.

Secondo il ricorrente il comma 1 dell'articolo 15 sarebbe in contrasto con gli art.40 e ss del d.lgs. 165/2001 e sarebbe lesivo della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile di cui all'art. 117 comma 2 lettera l) Cost.

Inoltre il medesimo comma 1 ed il comma 3 violerebbero l'art. 1 comma 557 della legge finanziaria del 2007 e l'art. 76 comma 6 del d.l. 112/2008 che prevedono una rigorosa programmazione della spesa per il personale nonché una disciplina vincolistica per la stessa. Si produrrebbe dunque una lesione dell'art. 117 terzo comma Cost. in quanto le norme statali interposte costituirebbero principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Inoltre il comma 3, introducendo meccanismi di progressione di carriera mediante selezione interna, si porrebbe in contrasto anche con l'art.24 del d.lgs 150/2009 e con l'art.5 della l.15/2009, in violazione dei principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli art.3 e 97 Cost.

Infine il comma 5 darebbe luogo, anche in questo caso, ad una modalità di accesso riservato, in violazione del principio del concorso pubblico.

Le questioni sollevate sui commi 1, 3 e 5 dell'articolo 15 sono giudicate fondate dalla Corte.

In particolare la questione relativa al comma 1 è fondata sia con riferimento all'articolo 117 secondo comma lettera l) Cost., sia con riferimento all'articolo 117 terzo comma. Infatti la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro incide sulla disciplina dell'orario regolato dalla contrattazione collettiva e quindi, attenendo alla disciplina privatistica del rapporto di lavoro, risulta lesiva della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

La disposizione è illegittima anche con riferimento alla lesione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, in quanto le norme statali invocate dalla difesa erariale che mirano al contenimento della spesa per il personale sono, come già più volte affermato dalla stessa Corte, di importanza strategica per l'attuazione del patto di stabilità interna e assurgono a principi fondamentali.

La questione di cui al comma 3 è fondata con riferimento ai principi di uguaglianza e buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 Cost. in quanto, come più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale, la progressione di carriera

nel pubblico impiego deve avvenire sempre per concorso e la selezione interna è ammessa dalla normativa statale solo per il 50 % dei posti disponibili.

Per quanto concerne il comma 5 dell'articolo 15, la Corte ricorda che la sua costante giurisprudenza ha ammesso la stabilizzazione dei contratti di lavoro precario, in deroga al principio del concorso pubblico, solo entro rigorosi limiti percentuali tali da non pregiudicare il prevalente carattere aperto delle procedure di assunzione nei pubblici uffici.

L'articolo 16, al comma 1 dispone la proroga al 31/12/2012 della validità delle graduatorie, che non risultino esaurite, dei concorsi interni già espletati mediante il sistema delle progressioni verticali. Il comma 2 invece dispone che siano trasferiti, su richiesta, nei ruoli regionali i dipendenti in posizione di comando, al 1 gennaio 2010, presso la Giunta regionale, che abbiano maturato in tale posizione almeno 4 anni di ininterrotto servizio.

Secondo il governo la previsione del comma 1 sarebbe in contrasto con le già menzionate disposizioni statali sul contenimento della spesa regionale per il personale e sull'obbligo del pubblico concorso per la progressione di carriera nei pubblici uffici mentre il comma 2 darebbe luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento tra il personale comandato presso la Giunta e altro personale comandato presso altri uffici regionali e sarebbe, perciò, lesiva degli artt.3 e 97 Cost..

La Corte accoglie la tesi dell'Avvocatura dello Stato dichiarando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 16 illegittime per violazione degli articoli 3 e 97 Cost.

Alle stesse censure mosse dal governo, relative alla lesione del principio del pubblico concorso per accedere ai pubblici uffici e di uguaglianza e buon andamento della p.a, è sottoposto l'articolo 17 comma 4 della legge calabrese, il quale consente alla Giunta di utilizzare le graduatorie del personale dichiarato idoneo sulla base di un concorso anteriore al 2002 e non aperto al pubblico. La Corte dichiara l'illegittimità della norma per violazione degli articoli 3 e 97 Cost.

Anche la norma di cui all'articolo 19, ampliando i destinatari di azioni di stabilizzazione occupazionale disposte in precedenza e consentendo l'assunzione di personale in mancanza di pubblico concorso, configura per tali lavoratori una modalità di accesso riservato, in contrasto con i principi già richiamati di cui all'articolo 97 Cost. e viene dichiarata costituzionalmente illegittima.